

In 1^a Classe Skipper

FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER NATANTI.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.



INDICE GENERALE **NOTA INFORMATIVA** Pag. 3 di 20 A) Informazioni relative all'Impresa Pag. 4 di 20 B) Informazioni relative al contratto Pag. 5 di 20 C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Pag. 13 di 20 GLOSSARIO Pag. 19 di 20 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pag. 1 di 24 **SEZIONE I** Norme comuni a tutte le sezioni Pag. 2 di 24 **SEZIONE II** Responsabilità Civile natanti Pag. 7 di 24 SEZIONE III -DANNI Garanzie prestate Pag. 12 di 24 Gestione dei sinistri Pag. 15 di 24 **SEZIONE IV** Tutela Legale Pag. 18 di 24 APPENDICE NORMATIVA Pag. 23 di 24



In 1^a Classe Skipper

NOTA INFORMATIVA

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione per i natanti: Responsabilità Civile per la navigazione e la giacenza in acqua e Rischi Diversi.

NATANTI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la garanzia di Responsabilità Civile da navigazione e giacenza in acqua è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Italiana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per natanti, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Italiana Assicurazioni.





A)INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a. Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua;
- b. Sede Legale e Direzione Generale: Via M. U. Traiano, 18 20149 Milano Italia;
- c. Telefono: +39 02 397161 Fax: +39 02 3271270;
- d. Sito Internet: www.italiana.it E-mail: italiana@pec.italiana.it; benvenutinitaliana@italiana.it;
- e. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 425 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 384 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 249%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.



B)INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla navigazione e dalla giacenza in acqua dei natanti e dai danni subiti dal natante assicurato.

Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

Rinnovo e durata del contratto

Il contratto è stipulato nella forma "senza tacito rinnovo".

L'Impresa, in base all'art. 170 bis del Codice è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.4) "Durata e rinnovo del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

Sito Internet - Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.italiana.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Informativa Area Riservata su sito Internet

Sul sito www.italiana.it **è disponibile un'Area Riservata** che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

3. COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA

3.1 Formula tariffaria

La garanzia è prestata nella forma a "Tariffa fissa".

3.2 Oggetto della garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della navigazione o della giacenza in acqua del natante assicurato, come più dettagliatamente indicato all'art. 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- 2.1) "Oggetto del contratto";
- 2.4) "Soggetti esclusi";
- 2.5) "Esclusioni e rivalsa".

AVVERTENZA: sono previsti CASI DI RIVALSA, in cui Italiana Assicurazioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall'Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 2.5) "Esclusioni e rivalsa";
- 2.6) "Denuncia dei sinistri".

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato. Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone 2.500.000 euro
 - danno provocato per danni a persone 2.000.000 euro
 - importo risarcito 2.000.000 euro
- 2) valore del massimale per danni a persone 2.500.000 euro
 - danno provocato per danni a persone 3.000.000 euro
 - importo risarcito 2.500.000 euro.

3.2.1. Estensioni della copertura

Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dal Codice delle Assicurazioni:

- danni causati dal natante durante la navigazione o la giacenza in acque private;
- danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acque del natante con l'applicazione in caso di sinistro di una franchigia assoluta di 100 €;
- danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di alaggio (manovra per portare un natante all'asciutto), varo (manovra per portare un natante in acqua), trasporto e giacenza sulla terra ferma del medesimo. La garanzia per i danni a cose di terzi cagionati da incendio del natante, è prestata con il limite di 50.000 €;
- danni involontariamente cagionati a terzi quando il natante navighi con il solo ausilio delle vele;
- danni involontariamente cagionati a terzi dal natante durante la partecipazione a regate veliche;
- danni provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft.

Per maggiori dettagli si veda l'articolo 2.1) "Oggetto del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda l'articolo 2.4) "Soggetti esclusi" delle Condizioni di Assicurazione.



INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

5. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in Sezioni.

SEZIONE DANNI

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del natante assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte.

- Furto totale o parziale furto o rapina, consumato o tentato. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.2) delle Condizioni di Assicurazione.
- Incendio incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici od eventi sociopolitici) o azione diretta del fulmine. Sono incluse le seguenti prestazioni: Rimborso delle spese di rimorchio del natante e Ricorso terzi da incendio. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.3) delle Condizioni di Assicurazione.
- Atti vandalici Eventi sociopolitici atti vandalici e dolosi in genere ed eventi sociopolitici. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.4) delle Condizioni di Assicurazione.
- Calamità naturali calamità naturali quali inondazioni, alluvioni, frane, grandine, terremoti o eruzioni vulcaniche. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.
- Perdita totale perdita totale del natante assicurato durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'alaggio e il varo in conseguenza di accidenti della navigazione e durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di caduta o di incidenti stradali o ferroviari. La garanzia è regolamentata all'articolo 3.6) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- 3.2) "Furto totale o parziale";
- 3.7) "Delimitazioni".

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti, limiti massimi indennizzabili.



Per maggiori dettagli riguardanti scoperti e franchigie consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.1) "Oggetto dell'assicurazione"; 3.3) "Incendio"; 3.13) "Scoperto o franchigia".

Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 3.2) "Furto totale o parziale"; 3.3) "Incendio"; 3.5) "Calamità naturali"; 3.6) "Perdita totale".

SEZIONE TUTELA LEGALE

Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla navigazione del natante assicurato.

Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare gli articoli 4.1) "Oggetto dell'assicurazione" e 4.2) "Prestazioni garantite" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- 4.3) "Delimitazioni";
- 4.4) "Decorrenza della garanzia e insorgenza del caso assicurativo".

AVVERTENZA: le garanzie sono prestate nel limite dei massimali previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare l' articolo 4.1) "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

5.1 Esemplificazione numerica di applicazione della franchigia / scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale.

Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

- per la Sezione Danni

	Α	В
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello

scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del

20% di scoperto).



Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile / massimale:

A)	limite massimo indennizzabile:	€ 15.000
	– danno subito:	€ 10.000
	– importo indennizzato:	€ 10.000
B)	limite massimo indennizzabile:	€ 15.000
	– danno subito:	€ 20.000
	– importo indennizzato:	€ 15.000

5.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del natante, l'indennizzo corrisposto da Italiana Assicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). Per maggiori dettagli consultare l'articolo 3.11) "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione.

5.3 Premi – Possibilità di applicazione di sconti

AVVERTENZA: Italiana Assicurazioni o l'Intermediario, nell'ambito dell'autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.

INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

6. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.2) "Dichiarazioni del Contraente".

7. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

• Modifica dell'uso del natante con aggravamento del rischio.

8. PREMI

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- asegni bancari;
- assegni circolari
- bonifici bancari o postali;
- carte debito/credito (in base alla vigente normativa).

Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Italiana Assicurazioni all'Intermediario.

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di distruzione, demolizione, o esportazione definitiva all'estero del natante), il Contraente può



chiedere a Italiana Assicurazioni la restituzione del premio di Responsabilità Civile corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.7) "Distruzione, demolizione, o esportazione definitiva all'estero del natante" delle Condizioni di Assicurazione.

9. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni propone l'applicazione al contratto della legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto all'imposta del 12,5% ed al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%. Per tutte le altre garanzie si applica l'aliquota d'imposta del 12,5%.



C)INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:

- sulla base della procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni: il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- sulla base della procedura di "risarcimento del terzo trasportato": l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall'Impresa di assicurazione del natante sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei natanti coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile se il natante assicurato con quest'ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell'Impresa di assicurazione del natante sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni sopra riportate.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Si rinvia al sito www.italiana.it per l'individuazione del centro liquidazione sinistri competente.

Italiana Assicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:

- 1. per i sinistri con soli danni a cose:
 - entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa;
- 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.



Entro il medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l'offerta. In questo caso la somma corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell'eventuale liquidazione definitiva del danno decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta.

13. SINISTRI AVVENUTI CON NATANTE NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

In caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008).

Sono soggetti all'accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione.

Il diritto di accesso può essere esercitato dall'avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:

- 1. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l'offerta;
- 2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell'offerta, nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:
 - a) per i sinistri con soli danni a cose, decorsi 60 giorni;
 - b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, decorsi 90 giorni;
- 3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.



Il diritto d'accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all'ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all'Intermediario, indicante gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e l'interesse personale e concreto del richiedente. L'accoglimento della richiesta d'accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

15. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Per maggiori dettagli consultare gli articoli 3.9) "Obblighi in caso di sinistro" (Sezione Danni); 4.5) "Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale" (Sezione Tutela Legale).

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A a cui l'Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.

16. ARBITRATO

AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli articoli 3.14) "Liquidazione del danno" (Sezione Danni) e 4.7) "Gestione del caso assicurativo" (Sezione Tutela Legale), per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l'arbitrato. L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.



INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

17. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" — Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: "benvenutinitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma
- via fax 06 42133353 oppure 06 42133745
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'Ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Negoziazione assistita

In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di natanti, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un'azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.

La procedura di negoziazione assistita consiste nell'invitare l'Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza degli avvocati. A seguito dell'attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.

Commissione di Garanzia dell'Assicurato

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato " con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it" oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei natanti.



Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Italiana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

II Rappresentante Legale Andrea Bertalot

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in *corsivo* nelle Condizioni di Assicurazione)

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla navigazione del natante.

Codice: il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

Conducente: il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere del natante al quale è affidata la navigazione dello stesso nonché le persone che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente, prendono parte alle manovre del natante.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

Impresa: Compagnia Italiana di previdenza, assicurazioni e riassicurazioni S.p.A.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori ai appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

Natante:

- unità da diporto ovvero la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto così come definite dal decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 e successive modificazioni;
- motore amovibile di qualsiasi potenza;
- **motoscafo e imbarcazione** di stazza lorda non superiore a 25 t. adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto persone.



Sono compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche e le dotazioni di legge.

Polizza: l'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Relitto: natante danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del natante al momento del sinistro.

Scoperto: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore commerciale: il valore del natante in comune commercio.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2015

In 1^a Classe Skipper

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER NATANTI A MOTORE





SEZIONE I

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

1.1) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza*, se è stato pagato il *premio* o la prima rata di *premio*, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento .

I premi devono essere pagati all'*Intermediario* al quale è stata assegnata la *polizza*.

In caso di frazionamento del *premio*, se il *Contraente* non paga alle scadenze successive alla prima l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello delle suddette scadenze. Oltre il predetto termine l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento (art. 1901 comma 2 Codice Civile).

Tale disposizione si applica anche a *polizze* con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

1.2) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo *premio* è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Sono rilevanti ai fini della determinazione del *premio* le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche del *natante*.

La variazione di una delle circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, dovrà essere comunicata tempestivamente all'*Impresa* e potrà comportare una modifica contrattuale con relativo conguaglio del *premio*.

La mancata comunicazione di variazioni che determinano l'aggravamento del rischio può comportare l'inoperatività totale o parziale della garanzia ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, l'*Impresa* qualora sia obbligata a risarcire i danni in base all'art. 144 del *Codice* in base al principio di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali,



eserciterà il diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

1.3) ESTENSIONE TERRITORIALE - LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acque interne dei Paesi Europei e nelle acque territoriali delle Isole di Capo Verde e Isole Canarie.

Per i danni verificatisi a terra, l'assicurazione vale quando il *natante* si trova sul territorio dei Paesi bagnati dal mare Mediterraneo o sul territorio della Svizzera.

1.4) DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

a) Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza.

L'Impresa è tenuta a mantenere operanti le garanzie prestate sino alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato dal *Contraente* per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Tale disposizione non è operante per i contratti che prevedono solo garanzie diverse dalla responsabilità civile auto.

b) Rinnovo del contratto

Al termine dell'annualità è facoltà del *Contraente* rinnovare il contratto per un ulteriore anno, mediante il semplice pagamento del *premio* relativo alle nuove condizioni tariffarie che verranno proposte dall'*Impresa* per la garanzia di responsabilità civile e per le altre garanzie eventualmente presenti in contratto.

L'Impresa provvederà alla consegna del certificato e del contrassegno. Si applicano, in caso di rinnovo, le condizioni di assicurazione in corso.

1.5) SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto non è consentita.

1.6) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE

Il trasferimento della proprietà del *natante* o la sua consegna in "conto vendita", attestati da idonea documentazione, determinano, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:



a) Sostituzione del contratto

Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato**, chieda che il contratto sia reso valido per altro *natante* di sua proprietà, l'*Impresa* provvede alla sostituzione del contratto e rilascia il certificato e il contrassegno per il nuovo *natante*, previo eventuale conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

b) Cessione del contratto

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il *Contraente*, perfezionato il trasferimento di proprietà del *natante*, è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e all'*Impresa*, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto in corso e senza conguaglio di *premio*.

Finché l'*Impresa* non abbia ricevuto detta comunicazione di trasferimento di proprietà del *natante*, il *Contraente* è tenuto al pagamento dei *premi* successivi.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso *natante* il nuovo proprietario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

Nel caso l'alienante del *natante* non richieda che il contratto sia reso valido per altro *natante* di sua proprietà (caso a)) e l'acquirente non subentri nel contratto di assicurazione (caso b)), il contratto è risolto ai sensi dell'art. 171 comma 1 lettera a), del *Codice*. L'*Impresa* provvederà a restituire la parte di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della consegna dei documenti attestanti la vendita del *natante*.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del *natante*, la parte di *premio* corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data di consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

1.7) DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, O ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO DEL NATANTE

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del *natante*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione all'*Impresa* fornendo le relative attestazioni e a riconsegnare il certificato di assicurazione e il contrassegno.

Per la Sezione Responsabilità Civile, l'*Impresa* restituisce la parte residua di *premio* corrisposta e non usufruita, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del *premio* annuo per giorno di garanzia, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno e della documentazione sopra indicata.

Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza* che comporti la perdita totale e definitiva del *natante* assicurato e senza sostituzione con altro *natante*, *l'Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. **Relativamente alla garanzia interessata dal** *sinistro* **non si procede invece ad alcun rimborso di** *premio* **ed il** *Contraente* **è tenuto, nel caso di frazionamento del** *premio* **di** *polizza***, a completarne il pagamento annuo.**

Qualora il *Contraente* chieda che il contratto relativo al *natante* distrutto, demolito o esportato definitivamente, sia reso valido per un altro *natante* di sua proprietà, l'*Impresa* provvederà al conguaglio del *premio* in base alle condizioni tariffarie:

- in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile;
- in vigore al momento della sostituzione, per le altre Sezioni.

1.8) FURTO TOTALE DEL NATANTE

In caso di furto totale del *natante*, la *polizza* cessa la sua operatività a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il *Contraente* deve darne notizia all'*Impresa* fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Poiché l'*Impresa* è tenuta comunque a prestare la garanzia di Responsabilità Civile sino alla scadenza indicata sul certificato, non è ammessa in alcun caso la sostituzione del *natante* ed il relativo *premio* versato è acquisito dall'*Impresa*.



Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, *l'Impresa* rimborsa al *Contraente* la parte di *premio* residuo relativo alle garanzie non interessate dal *sinistro*. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di *premio*, al netto dell'imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del *sinistro* e la data di scadenza del *premio* pagato. **Relativamente alla garanzia Furto totale non si procede invece ad alcun rimborso di** *premio* **ed il** *Contraente* **è tenuto, nel caso di frazionamento del** *premio* **di** *polizza***, a completarne il pagamento annuo.**

1.9) FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraentel Assicurato*.

1.10) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al *premio*, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'*Impresa*.

Cosa Assicura SEZIONE R.C.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE II RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI

2.1) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, **entro i** massimali convenuti in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della navigazione o della giacenza in acqua del natante indicato nella polizza.

La garanzia opera anche:

- a. per i danni causati dal *natante* durante la navigazione o la giacenza in acque private;
- b. per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del *natante* con l'applicazione, in caso di *sinistro*, di una *franchigia* assoluta di € 100. L'*Impresa* conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della *franchigia*. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del *natante* od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate;
- c. per i danni provocati a terra dal *natante* ossia i danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di alaggio (manovra per portare un *natante* all'asciutto), varo (manovra per portare un *natante* in acqua), trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo. La garanzia, per i danni a cose di terzi cagionati da *incendio* del *natante*, è prestata **con il limite di € 50.000.**

L'Impresa non indennizza i danni causati:

- ai dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del natante;
- alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
- alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del natante;
- al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso sia durante le operazioni di carico e scarico;
- dalla caduta del natante trasportato.
- d. per i danni involontariamente cagionati a terzi quando il *natante* navighi con il solo ausilio delle vele;



SEZIONE R.C. Cosa Assicura

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e. per i danni involontariamente cagionati a terzi da natanti durante la partecipazione a regate veliche;

f. per i danni provocati durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua relativamente agli hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica).

L'Impresa non indennizza i danni causati dal battello di servizio in dotazione al *natante* assicurato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del *natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

2.1.1) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi:

- l'esaminatore:
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

2.2) CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE (valide soltanto se espressamente richiamate)

A. Attività idrosciatoria – Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di sciatori, paracaduti ascensionali e deltaplani.

B. Attività di traino siluri e galleggianti gonfiabili

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino di siluri e galleggianti gonfiabili.

C. Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

In deroga all'articolo 1.3) Estensione territoriale - Limiti di navigazione, l'assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Oceano Atlantico fra Oporto e Casablanca.



Cosa Non Assicura SEZIONE R.C.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2.3) PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

Per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria la garanzia è prestata in base agli stessi *massimali* di Responsabilità Civile indicati sulla *polizza* **i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria** e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

2.4) SOGGETTI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal *conducente* del *natante* assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il *proprietario* del *natante*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di *natante* concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'*Assicurato* sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

2.5) ESCLUSIONI E RIVALSA

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del *Codice* in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.

a) Conducente non abilitato alla guida

L'assicurazione non è operante se il *conducente* di *natante* soggetto all'obbligo di guida con patente, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, l'*Impresa* rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- se al momento del sinistro, il natante è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- 2) se, al momento del *sinistro*, il *natante* è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico.



- b) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
 L'assicurazione non è operante quando il natante, al momento del sinistro,
 è condotto da persona che si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
 in violazione delle disposizioni vigenti.
- c) Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.
- d) Natante che non ha ottenuto il rilascio del certificato di sicurezza L'assicurazione non è operante se il natante, al momento del sinistro, risulta non aver ottenuto il rinnovo del certificato di sicurezza prescritto dalle norme in vigore.
- e) Mancata osservanza delle disposizioni per natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea", natanti con targa prova, natanti adibiti a scuola guida
 - 1) L'assicurazione non è operante nel caso di *natante* con "autorizzazione alla navigazione temporanea" (D. Lgs. 18/07/2005 n. 171, artt. 31 e ss.) se, al momento del *sinistro*, la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
 - 2) l'assicurazione non è operante nel caso di *natante* con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge che ne disciplinano l'utilizzo;
 - 3) l'assicurazione non è operante nel caso di natante adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.

2.6) DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del *sinistro* deve essere trasmessa all'*Intermediario* a cui è assegnato il contratto oppure alla sede dell'*Impresa* entro 3 giorni dalla data del *sinistro* o da quando l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere il numero della *polizza*, la data, il luogo e le modalità del fatto, le indicazioni delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*.



A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di *sinistro*, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'*Impresa* ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

2.7) Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discute della responsabilità o del *risarcimento* del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



SEZIONE DANNI Cosa Assicura

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE III DANNI

I - GARANZIE PRESTATE

3.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del *natante* causati dagli eventi previsti dalle garanzie sotto elencate che siano indicate in *polizza*, **con l'applicazione delle** *franchigie* o *scoperti* eventualmente previsti nella *polizza* stessa.

3.2) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *natante* durante la navigazione dopo l'avvenuto furto o la rapina.

L'operatività della garanzia furto parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- il motore fuoribordo deve essere fissato al natante con un efficiente antifurto ed il furto deve essere avvenuto con effrazione;
- le dotazioni di legge devono essere ricoverate in un vano chiuso a chiave ed il furto deve essere avvenuto con effrazione.

La garanzia viene prestata con l'applicazione, sul danno indennizzabile, della franchigia fissa o dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza. La franchigia o il minimo di scoperto indicati in polizza sono raddoppiati nel caso in cui il furto avvenga quando il natante si trovi incustodito.

In caso di furto e successivo ritrovamento del *natante*, ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale per il rimborso del compenso dovuto al ritrovatore, fino a concorrenza del 20% del valore del *natante* stesso con il massimo di € 500.

3.3) INCENDIO

Incendio, scoppio, esplosione o azione diretta del fulmine. La garanzia si estende inoltre:

 ai danni da incendio sviluppatosi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. Tale estensione di



Cosa Assicura SEZIONE DANNI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

garanzia è prestata con uno *scoperto* sul danno indennizzabile del 10% con il minimo di € 250;

 al rimborso delle spese di rimorchio del natante, quando lo stesso sia impossibilitato a spostarsi con i propri mezzi, entro il limite del capitale assicurato e con il massimo di € 1.000.

L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **fino alla concorrenza di € 250.000 per sinistro**, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del natante non in navigazione:

- a. a cose di terzi:
- b. al locale utilizzato come rimessa, condotto in locazione dal proprietario del *natante* assicurato.

3.4) ATTI VANDALICI - EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

3.5) CALAMITÀ NATURALI

- Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate;
- fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi;
- terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo, in entrambi i casi, di € 15.000 per veicolo assicurato;

a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

3.6) PERDITA TOTALE

Perdita totale dell'unità da diporto assicurata che sia avvenuta:

- durante la navigazione, la giacenza in acqua, l'alaggio e il varo, in conseguenza di tempesta, naufragio, collisione, urto ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione;
- durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di caduta



SEZIONE DANNI Cosa Non Assicura

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

dell'unità da diporto dall'invasatura o di incidenti stradali o ferroviari in genere. Si ha perdita totale allorché l'unità da diporto vada totalmente perduta, senza prospettive di recupero. È equiparato a perdita totale dell'unità da diporto anche il danno che comporta spese di riparazione e ripristino superiori al 75% del *valore commerciale* che l'unità da diporto aveva prima del *sinistro*.

Ad integrazione dell'indennizzo, l'assicurazione vale anche per il rimborso delle spese sostenute per ritrovare o recuperare l'unità da diporto perita, **fino alla concorrenza del 20% del valore della stessa con il massimo di € 1.000.**

3.7) DELIMITAZIONI

- 1. L'Impresa non indennizza i danni causati al natante da:
 - a. atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
 - fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro;
 - c. partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche;
 - d. dolo dell'Assicurato, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il natante, nonché delle persone con loro conviventi.
- 2. Relativamente alla garanzia 3.2) Furto totale o parziale, l'*Impresa* non indennizza i danni subiti da *natanti* rimasti incustoditi per più di otto giorni consecutivi.
- 3. Relativamente alla garanzia 3.3) Incendio, l'*Impresa* non indennizza i danni causati da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da *incendio*.
- 4. Relativamente alla garanzia di responsabilità per danni a cose di terzi o al locale utilizzato come rimessa in locazione all'*Assicurato*, l'*Impresa* non risarcisce i danni:
 - a. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - b. da inquinamento o da contaminazione.
- 5. Relativamente alla garanzia 3.6) Perdita totale, l'*Impresa* non indennizza i danni:



- a. subiti da natanti che, senza persone a bordo, non stazionino in porto o in acque protette o non siano ricoverati in rimessa chiusa a chiave o in altri luoghi sorvegliati;
- b. da incendi, da calamità naturali, da atti vandalici e fatti dolosi di terzi;
- causati da vizi occulti intrinsechi o deficienze di manutenzione o da innavigabilità del natante;
- **d. subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso,** salvo i casi di comprovata urgenza o necessità;
- e. causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui il *natante* è abilitato;
- f. verificatisi in occasione di uso del natante per commettere un reato;
- g. determinati da abuso di alcoolici o di sostanze stupefacenti.

3.8) VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato indicato nella polizza deve corrispondere:

- a. al *valore commerciale* del *natante* compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche, le dotazioni di legge;
- b. al valore commerciale dei relativi accessori non di serie dichiarati in polizza.

II - GESTIONE DEI SINISTRI

3.9) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a. dare avviso del sinistro all'Intermediario al quale è assegnata la polizza
 oppure alla sede dell'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto
 conoscenza, precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali
 testimoni, luogo in cui si trova il natante;
- b. fare denuncia scritta alle Autorità competenti in caso di incendio, furto
 e tentato furto, rapina, atti vandalici; in caso di sinistro verificatosi
 all'estero il Contraente o l'Assicurato, fermo l'obbligo di avviso
 all'Intermediario o all'Impresa, deve presentare denuncia all'Autorità
 locale e, su richiesta dell'Impresa, al suo rientro in Italia ripresentare
 denuncia presso le Autorità italiane;
- c. presentare su richiesta dell'*Impresa* ogni ulteriore documento eventualmente richiesto.



Il *Contraente* o l'*Assicurato* non deve provvedere a far riparare il *natante* prima che il danno sia stato accertato dall'*Impresa*, salvo le riparazioni di prima urgenza.

3.10) RITROVAMENTO DEL NATANTE RUBATO

In caso di ritrovamento del *natante* rubato, il *Contraente* o *Assicurato* deve darne avviso all'*Impresa* appena ne abbia avuto notizia; se il *natante* viene ritrovato dopo l'indennizzo è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del *natante*.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il *natante* resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del *natante* recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'Impresa e l'Assicurato.

Qualora il *natante* venga ritrovato prima dell'indennizzo, l'*Impresa* liquida i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata anche nel caso di ritrovamento successivo all'indennizzo nel caso in cui l'*Assicurato* abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del *natante* assicurato.

3.11) DETERMINAZIONE DEL DANNO

- 1). **In caso di danno totale** si stima il *valore commerciale* del *natante* al momento del *sinistro* compresi gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche e le dotazioni di legge.
- 2). In caso di danno parziale si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del natante. Qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento. In nessun caso l'Impresa potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del natante al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Se al momento del *sinistro* il valore del *natante*, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.8), è maggiore del valore assicurato, l'*Impresa* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori. L'*Impresa* non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate



al *natante*, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero.

L'Impresa ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato in cantiere di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il natante o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.

L'Assicurato non ha il diritto di abbandonare all'*Impresa*, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal *sinistro* o eventuali recuperi, salvo quanto previsto al punto 3.12).

3.12) RELITTO

Qualora il *natante* sia da considerarsi *relitto*, l'*Impresa* ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del *sinistro*.

3.13) SCOPERTO O FRANCHIGIA

In caso di *sinistro*, l'*Impresa* corrisponderà all'*Assicurato* la somma liquidata a termini di *polizza*, **deducendo lo** *scoperto* **e il relativo minimo o la** *franchigia* **indicati in** *polizza***.**

3.14) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del *sinistro* ha luogo mediante accordo tra le Parti. **Nel** caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente dall'*Impresa* e dall'*Assicurato* secondo la procedura dell'arbitrato (artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile).



SEZIONE IV TUTELA LEGALE

Premessa

L'Impresa, per la gestione dei sinistri di Tutela Legale, si avvale di ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in 37135 Verona - Viale del Commercio 59, tel.: 045/8290411, fax: 045/8290449 (in seguito denominata ARAG) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

4.1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, **nei limiti del massimale convenuto in polizza**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*. Tali oneri sono:

- a. le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti), anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante "convenzione di negoziazione assistita", con esclusione dei patti conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- b. le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo nei limiti di quanto previsto dalla Tabella dei compensi previsti per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui sia prevista obbligatoriamente dalla legge;
- c. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 4.7) Gestione del caso assicurativo:
- d. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 4.7) Gestione del caso assicurativo:
- e. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);



- f. le spese di giustizia;
- g. Il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima in deroga a quanto previsto dall'art. 4.3) Delimitazioni.
- È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.5) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale.

Nel caso di controversie tra *Assicurati* con la stessa *polizza*, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'*Assicurato/Contraente*.

4.2) PRESTAZIONI GARANTITE

La garanzia riguarda esclusivamente i casi assicurativi concernenti il *natante* assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- a. controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal *conducente* autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- b. difesa penale del proprietario, *conducente* autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della navigazione;
- c. istanza di dissequestro del *natante* assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente da navigazione;
- d. istanza di modifica del provvedimento di sospensione e/o revoca della patente in conseguenza di incidente da navigazione.

4.3) DELIMITAZIONI

L'assicurazione non è operante:

- a. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b. per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d. per le spese relative alle controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e. se il *natante*, indicato nella *polizza*, non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;
- f. nel caso di trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- g. se il conducente del natante non è abilitato alla guida a norma delle



- disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l'influenza dell'alcool o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- h. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i. in relazione a fatti derivanti da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- j. in relazione a fatti derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- in relazione a fatti derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività, nonché da inquinamento non accidentale dell'ambiente;
- m. per le controversie di natura contrattuale.

4.4) DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui *l'Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'*Impresa* o ARAG nei modi e nei termini del successivo art. 4.5) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone Assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.



In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

4.5) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- a. l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
- b. in ogni caso deve fare pervenire all'*Impresa* o ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa;
- c. l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo;
- **d.** se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, l'*Impresa* o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, **al quale l'***Assicurato* **deve conferire mandato;**
- **e.** l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o ARAG.

4.6) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente l'Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

4.7) GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

ARAG, ricevuta la denuncia del *sinistro*, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto



nei termini dell'art. 4.5) Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. ARAG, così come l'Impresa, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e l'Impresa e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.8) RECUPERO DELLE SOMME

Spettano integralmente all'*Assicurato* i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

APPENDICE NORMATIVA

Stralcio dei principali articoli del "Codice delle assicurazioni private" disciplinanti l'assicurazione obbligatoria per i natanti a motore.

ART. 123 - NATANTI

- 1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività' produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
- 2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
- 3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
- 4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

ART. 127 - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO

- 1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'Impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
- 2. L'Impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
- 3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'Impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.



4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

ART. 171 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO O DEL NATANTE

- 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
 - a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334:
 - b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
 - c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
- 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'Impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
- 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

ART. 144 - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO

- 1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
- 2. Per l'intero massimale di polizza l'Impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'Impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
- 3. Nel giudizio promosso contro l'Impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
- 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'Impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2015



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it





COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Micro Ulpio Traiona, 18 - 2011 9 Milano (Italia) - Tel + 39 02 397161 - Fax + 39 02 3271270 - Italiana@preciliana.it www.italiana.it - Registra Imprese Milano, Codie Fasciae e N Partist Un A0 070744.03151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Solicale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazioni e riossicurazione e di apprese menti a Gruppo assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC*. Il marchio FSC* identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.